

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART.13 LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289 .

CAPO I

TRIBUTI SOGGETTI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, CONDIZIONI E BENEFICI

ART.1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Marano di Napoli con il presente regolamento stabilisce le condizioni, il termine e le modalità per la definizione dei tributi locali indicati all'articolo 2 del presente regolamento mediante l'istituto previsto nei principi fissati dall'art.13 della Legge 289/2002.
2. L'obiettivo della definizione agevolata è quello di consentire, ai contribuenti che sono incorsi in violazioni della norma fiscale, di regolarizzare definitivamente la propria posizione .

ART.2 - Imposte e tasse soggette alla definizione agevolata

1. Le agevolazioni previste dall'art.13 comma I e II della Legge 289/2002 vengono applicate all'imposta comunale sugli immobili (ICI), alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), alla tassa sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all'imposta comunale sulle attività produttive (ICIAP), per le somme iscritte a ruolo entro il 31/12/2006 e per quanto altro previsto nel successivo art.3.

ART. 3 - Violazioni e periodi definibili

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le violazioni per le iscrizioni in ruoli emessi dal Comune ed affidati al Concessionario per la riscossione entro il 31/12/2006 per le imposte e/o tasse a ruolo di cui all'art.2.
2. Sono ammesse al concordato le violazioni, non ancora contestate entro la data del 28/02/2009, per omessa e/o infedele denuncia il tutto compatibilmente con le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per ciascun tipo di tributo locale contemplato dal presente regolamento e con le modalità espresse nel successivo art.4. comma 1 lettera b).
3. Sono ammesse al concordato le violazioni derivanti da avvisi di accertamento sui quali pende ancora il giudizio delle Commissioni Tributarie alla data di approvazione del presente regolamento.
4. Sono ammesse al concordato le violazioni per omesse o infedeli dichiarazioni ICI, per le quali sono state regolarmente versate le somme dovute, e per le quali si è solo e soltanto omessa la presentazione formale della dichiarazione, anche se già contestate dall'Ente.

ART.4 – Modalità di definizione e tempi di pagamento

1. Si specifica che la definizione agevolata sarà possibile per le fattispecie elencate secondo le seguenti modalità:
 - a. Con il pagamento della sola imposta, escluso le sanzioni e gli interessi, per le violazioni già iscritte nei ruoli esattoriali emessi dal Comune ed affidati al Concessionario per la riscossione resi esecutivi entro il 31/12/2006, oltre le somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per le procedure anche esecutive eventualmente già effettuate o eventuali interessi di mora dovuti al Concessionario;

- b. Con il pagamento della sola imposta, escluso le sanzioni e gli interessi, per le violazioni non ancora contestate entro la data del 28/02/2009 anche se successive al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione. Tale regolarizzazione deve avvenire previa presentazione della dichiarazione dell'imposta evasa, con evidenziazione degli errori commessi o delle omissioni, nonchè i periodi per i quali si intende regolarizzare l'omissione. L'istanza di regolarizzazione, corredata dal pagamento, deve essere presentata, a pena di decadenza, fino al giorno **30/06/2010**.
- c. Con il pagamento:
- della sola imposta, escluso le sanzioni e gli interessi, se alla data di approvazione del presente regolamento, è stata pronunciata sentenza sfavorevole al contribuente, non ancora passata in giudicato;
 - della sola imposta, ridotta del 20%, e quindi nella misura dell'80%, escluso le sanzioni e gli interessi, se alla data di approvazione del presente regolamento, non è stata ancora depositata alcuna sentenza.
 - della sola imposta, ridotta del 50%, e quindi nella misura del 50%, escluso le sanzioni e gli interessi, se alla data di approvazione del presente regolamento è stata pronunciata sentenza favorevole al contribuente non ancora passata in giudicato;

Tale regolarizzazione deve avvenire previa presentazione della domanda di regolarizzazione, corredata da copia del pagamento, e deve essere presentata, a pena di decadenza, fino al giorno **30/06/2010**.

d. La regolarizzazione delle violazioni di cui all'art.3 comma 4 anche se già contestate dall'Ente, avverrà, senza alcun pagamento, previa presentazione di istanza corredata da eventuale cartella esattoriale o avviso di accertamento, nei termini previsti del 30/06/2010.

2. Il pagamento delle violazioni di cui all'art 4 comma 1 lettera a) deve avvenire con le seguenti modalità:
- versamento del debito complessivo entro il **30/06/2010**, mediante versamento sul c/c intestato a Equitalia Polis S.p.A. ovvero, mediante versamento presso gli sportelli del concessionario (nonché mediante altre modalità indicate dal concessionario incaricato: versamento presso sportello postale, versamento presso sportelli bancari mediante modello RAV, ecc.).
 - Per i ruoli presenti presso altri Concessionari della Riscossione, versamento del debito complessivo entro il **30/06/2010** a mezzo pagamento intestato agli stessi Concessionari sui rispettivi conti correnti; successiva presentazione degli stessi all'ufficio tributi a dimostrazione della definizione avvenuta nei termini, entro il **31/07/2010**.

Per potere usufruire dei benefici di cui all'art 4. comma 1 lettera a) gli interessati devono effettuare a pena di decadenza dai benefici i versamenti alle scadenze indicate.

3. Il pagamento delle violazioni di cui all'art 4 comma 1 lettera b) deve avvenire con le seguenti modalità:
- devono a pena di decadenza, **effettuare il pagamento** e presentare le domande entro il termine del **30/06/2010** per l'ICI sul ccp n. 70759675 intestato a Comune di Marano di Napoli Servizio di Tesoreria ICI, mentre per le altre imposte e tasse di cui all'art. 2 del presente regolamento di competenza della Teleservizi srl sui relativi ccp attivati per ciascun tributo. Eventuali versamenti effettuati oltre tali date saranno considerati tardivi

e non saneranno le violazioni; lo stesso vale anche per le istanze presentate al di fuori dell'intervallo indicato, che saranno considerate come non presentate. Istanze presentate per violazioni già contestate e relativi pagamenti non saneranno le violazioni commesse ed i versamenti saranno considerati acconti per le violazioni contestate e non restituibili.

Per potere usufruire dei benefici di cui all'art 4. comma 1 lettera b) gli interessati devono effettuare a pena di decadenza dai benefici i versamenti alle scadenze indicate e la presentazione delle istanze di regolarizzazione fino al giorno **30/06/2010**.

4. Il pagamento delle violazioni di cui all'art 4 comma 1 lettera c) deve avvenire con le seguenti modalità:
 - si devono, a pena di decadenza, presentare le domande entro il 30/06/2010 nella quale dovrà essere indicato il tributo omesso, i relativi atti di accertamento, il numero RGR della Commissione tributaria, l'eventuale grado di giudizio e la relativa pronuncia; il versamento dovrà essere effettuato entro il **30/06/2010 per un importo pari al debito** per l'ICI, sul ccp n. 70759675 intestato a Comune di Marano di Napoli Servizio di Tesoreria ICI mentre per le altre imposte e tasse di cui all'art. 2 del presente regolamento di competenza della Teleservizi srl sui relativi ccp attivati per ciascun tributo. Eventuali versamenti effettuati oltre tali date saranno considerati tardivi e non saneranno le violazioni; lo stesso vale anche per le istanze presentate al di fuori dell'intervallo indicato, che saranno considerate come non presentate.
 - Per potere usufruire dei benefici di cui all'art 4. comma 1 lettera c) gli interessati devono effettuare a pena di decadenza dai benefici i versamenti alle scadenze indicate e la presentazione delle istanze di regolarizzazione entro il giorno **30/06/2010**.

CAPO II

MODALITA' E TERMINI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART.5 – Esame delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo delle domande e dei versamenti per la definizione agevolata pervenute ai sensi del presente regolamento, ne verifica l'ammissibilità, la completezza, la regolarità e la veridicità dei dati nonché la congruità dei versamenti eseguiti.
2. Detto controllo deve esaurirsi entro il termine del 31/12/2010. Decorso tale termine, ed in mancanza di provvedimenti da parte dell'Ufficio, la definizione agevolata si intende definitivamente accolta.
3. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora ad insindacabile giudizio del Comune sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio Tributi.
4. Con provvedimento motivato l'Ufficio tributi dispone il diniego della definizione agevolata anche in caso di omesso o insufficiente versamento non regolarizzato ai sensi del precedente comma, in caso di accertata infedeltà nonché in ogni altro caso di grave irregolarità, incompletezza o inesattezza dell'istanza. Il diniego viene notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e comporta il ripristino dell'obbligazione tributaria per il residuale ammontare del tributo, oltre sanzioni ed interessi.
5. Avverso il provvedimento di diniego è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale ai sensi degli art.18 e 21 del D.Lgs. 546/92.
6. Gli elementi indicati dal contribuente nell'istanza di definizione agevolata rigettata potranno essere utilizzati dal Comune nell'ambito dell'attività di accertamento da attivare entro il termine decadenziale stabilito dalla specifica normativa.

ART.6 – Esclusioni

1. Non è consentito produrre domanda di definizione agevolata per i tributi o per i vizi diversi da quelli indicati nell'art.3 del presente regolamento.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni riguardanti attività esercitate in maniera abusiva per le quali sia stato notificato apposito atto amministrativo dall'Autorità preposta.

Art.7 - Validità della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona, a pena di decadenza, senza possibilità di sanatoria, col versamento da parte del contribuente, nei termini indicati nell' art.4, degli importi previsti dal presente regolamento, e ove previsto previa presentazione della relativa istanza.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

ART.8– Disposizioni finali

1. Con il perfezionamento della definizione, nei confronti del contribuente non potrà emettersi alcun tipo di provvedimento impositivo relativamente al periodo sanato ed alla causale che ne ha determinato la definizione.
2. La definizione agevolata non è revocabile, integrabile e/o modificabile da parte del contribuente. Eventuale contenzioso tributario istaurato presso le competenti Commissioni Tributarie sarà da considerarsi come cessato.

ART.9– Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 241/90, responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione della istanza di concordato, è il Dirigente del Settore Tributi.

ART.10– Esclusione del rimborso

2. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per la definizione agevolata.

ART.11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiva alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.